

**ANGEL SERVICE LOGISTICA CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA s.r.l. - Accordo di
Solidarietà ex l. n. 863/1984 e s.m.i.**

Addì 15/12/2014 , in Roma

tra

la Angel Service Logistica Centro Società Cooperativa s.r.l. (di seguito Angel Service Logistica Centro), assistita da Agens

e

le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF, Fast Ferrovie e SalpasOr.S.A.

Premesso che

- La Angel Service Logistica Centro gestisce i servizi accessori di attrezzaggio e disattrezzaggio carrozze VL e Confort ed applica ai propri dipendenti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 20 luglio 2012;
- In considerazione della nuova organizzazione del lavoro nonché della riduzione del perimetro delle attività, il personale attualmente alle sue dipendenze (n° 36 unità) risulta eccedente di n° 11 unità rispetto all'effettivo fabbisogno;
- Pertanto la Angel Service Logistica Centro ha avviato un confronto sindacale diretto a valutare le soluzioni percorribili al fine di tutelare i livelli occupazionali;
- Le parti hanno, quindi, convenuto di sviluppare un confronto specifico sull'organizzazione del lavoro attraverso la realizzazione di una prestazione lavorativa ridotta da realizzare attraverso lo strumento del contratto di solidarietà difensivo da applicare all'intero personale in forza, così come specificato nell'elenco che si allega al presente verbale

Si conviene

Le O.S., per quanto sopra accettano, a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali, un contratto di solidarietà difensivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, l. 863/84 e dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 10 e 12, del d.l. n. 148/93, convertito con modificazioni nella l. n. 236/93 e s.m.i. alle condizioni e nei termini di seguito specificati.


A far tempo dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà sarà decurtato nella percentuale massima del 25%.

La riduzione oraria verrà effettuata su base giornaliera, settimanale e mensile.

L'orario di lavoro, stabilito in applicazione del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 20 luglio 2012, è di 38 ore settimanali.

I motivi che hanno determinato l'esubero sono dovuti, come meglio dettagliato in premessa.

La durata del contratto di solidarietà è di 12 mesi rinnovabili a decorrere dalla data del presente accordo. **30 GENNAIO 2015**



E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità del trasporto, a periodi feriali e/o ad eventuali nuove attività straordinarie ad oggi non prevedibili; in tali casi la Società ne darà comunicazione ai competenti uffici informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti. I lavoratori interessati saranno avvisati, di norma almeno 24 ore prima dell'inizio della prevista modifica del nuovo regime di orario.

L'azienda provvederà ad anticipare il trattamento di integrazione salariale.

Le misure che la Società intende intraprendere, nel periodo 2014/2015, per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:

1. migliorare l'efficienza economica puntando su alcuni business attualmente incrementabili;
2. un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi nonché una razionalizzazione delle strutture.


La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà presso la sede aziendale in caso di variazione dei volumi di produzione , di riduzione dell'attuale numero degli addetti e/o a richiesta di una delle due parti.

Laddove sarà necessario saranno attivati incontri territoriali finalizzati all'attuazione delle misure organizzative inerenti il presente accordo.

Del che è verbale,

Letto, confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.

ANGEL SERVICE LOGISTICA
CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA



AGENS

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

SALPAS O.r.S.A.

FAST FERROVIE

**ANGEL SERVICE LOGISTICA NORD SOCIETA' COOPERATIVA s.r.l. - Accordo di
Solidarietà ex l. n. 863/1984 e s.m.i.**

Addi 15/12/2014, in Roma

tra

la Angel Service Logistica Nord Società Cooperativa s.r.l. (di seguito Angel Service Logistica Nord), assistita da Agens

e

le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF, Fast Ferrovie e SalpasOr.S.A.

Premesso che

- La Angel Service Logistica Nord gestisce i servizi accessori di attrezzaggio e disattrezzaggio carrozze VL e Confort ed applica ai propri dipendenti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 20 luglio 2012;
- In considerazione della nuova organizzazione del lavoro nonché della riduzione del perimetro delle attività, il personale attualmente alle sue dipendenze (n° 40 unità) risulta eccedente di n° 10 unità rispetto all'effettivo fabbisogno;
- Pertanto la Angel Service Logistica Nord ha avviato un confronto sindacale diretto a valutare le soluzioni percorribili al fine di tutelare i livelli occupazionali;
- Le parti hanno, quindi, convenuto di sviluppare un confronto specifico sull'organizzazione del lavoro attraverso la realizzazione di una prestazione lavorativa ridotta da realizzare attraverso lo strumento del contratto di solidarietà difensivo da applicare all'intero personale in forza, così come specificato nell'elenco che si allega al presente verbale

Si conviene

Le O.S., per quanto sopra accettano, a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali, un contratto di solidarietà difensivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, l. 863/84 e dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 10 e 12, del d.l. n. 148/93, convertito con modificazioni nella l. n. 236/93 e s.m.i. alle condizioni e nei termini di seguito specificati.

A far tempo dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà sarà decurtato nella percentuale massima del 25%.

La riduzione oraria verrà effettuata su base giornaliera, settimanale e mensile.

L'orario di lavoro, stabilito in applicazione del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 20 luglio 2012, è di 38 ore settimanali.

I motivi che hanno determinato l'esubero sono dovuti, come meglio dettagliato in premessa.

La durata del contratto di solidarietà è di 12 mesi rinnovabili a decorrere dalla data del ~~presente accordo~~ **10 GENNAIO 2015**

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità del trasporto, a periodi feriali e/o ad eventuali nuove attività straordinarie ad oggi non prevedibili; in tali casi la Società ne darà comunicazione ai competenti uffici informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti. I lavoratori interessati saranno avvisati, di norma almeno 24 ore prima dell'inizio della prevista modifica del nuovo regime di orario.

L'azienda provvederà ad anticipare il trattamento di integrazione salariale.

Le misure che la Società intende intraprendere, nel periodo 2014/2015, per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:

1. migliorare l'efficienza economica puntando su alcuni business attualmente incrementabili;
2. un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi nonché una razionalizzazione delle strutture.

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà presso la sede aziendale in caso di variazione del volume di produzione, di riduzione dell'attuale numero degli addetti e/o a richiesta di una delle due parti.



Laddove sarà necessario saranno attivati incontri territoriali finalizzati all'attuazione delle misure organizzative inerenti il presente accordo.

Con la firma del presente accordo l'azienda revoca la procedura per la dichiarazione di mobilità aperta con lettera del 19/11/2014.

Del che è verbale,

Letto, confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.

ANGEL SERVICE LOGISTICA
NORD SOCIETA' COOPERATIVA


AGENS


FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

SALPAS O.r.S.A.

FAST FERROVIE